

## Risposta n. 116

**OGGETTO:** *Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 decadenza rateazione – Articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.*

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

### QUESITO

La signora [ALFA], di seguito istante, ha esposto il quesito qui di seguito sinteticamente riportato.

L'istante, nel 2013, ha perfezionato, con pagamento della prima rata delle somme dovute ai fini dell'Irpef, gli accertamenti con adesione relativi ai periodi d'imposta dal 2008 al 2010.

Il 7 gennaio 2015, è decaduta dal beneficio della dilazione, ma ha potuto giovare della riammissione prevista dall'articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui, in particolare, *“...i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997... a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute”*.

Dopo aver versato le rate dovute fino a novembre 2016, quando mancavano ancora cinque rate da pagare, ha interrotto i pagamenti.

Successivamente, in riferimento al carico affidato dall'Agazia delle entrate all'Agente della riscossione, l'istante ha presentato istanza per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, di cui al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (c.d. rottamazione ruoli), ma non ha versato la prima rata, entro il 30 luglio 2017, né alcuna delle rate successive.

Tanto premesso, l'istante chiede se la presentazione dell'istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione abbia comportato la decadenza della rateazione in corso dal 2016 ai sensi della citata legge n. 208 del 2015 e, in caso di risposta negativa, come e quando effettuare il pagamento delle 5 rate residue.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE**

In sintesi, l'istante ritiene di non essere decaduta dalla dilazione di pagamento di cui alla legge n. 208 del 2015, tenuto conto della circostanza che l'articolo 6, comma 8, lettera *c*), del richiamato decreto-legge n. 193 del 2016, prevede che “...*il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina limitatamente ai carichi definibili la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione...*”. Non essendosi perfezionata la procedura di “rottamazione”, per mancanza di pagamenti, non si sarebbe neppure verificata la revoca automatica della dilazione “*in essere precedentemente accordata*”.

Ritiene, infine, che non si sia neppure verificata la decadenza della dilazione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, che ricorre in caso di mancato pagamento di almeno otto rate, anche non consecutive.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Secondo quanto prospettato dall'istante, la dilazione di pagamento cui la stessa fa riferimento è quella relativa al pagamento rateale (ai sensi dell'articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) mediante versamento diretto all'Agenzia delle entrate, in esecuzione di accertamenti con adesione.

Da tale rateazione l'istante è decaduta per non aver versato tutte le rate nei termini. Il debito residuo è stato quindi affidato per la riscossione dall'Agenzia delle entrate all'Agente della riscossione.

L'istante fa presente che, in riferimento al carico affidato all'Agente della riscossione, ha presentato istanza per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

Posto che non è stata versata nessuna delle rate previste, l'istante riferisce che la "rottamazione" dei carichi non si è perfezionata e, pertanto, ritiene che sia possibile riprendere i pagamenti secondo la precedente rateazione di cui alla legge n. 208 del 2015.

La soluzione prospettata dall'istante non può essere accolta, in quanto l'istante è già decaduta a suo tempo da quella dilazione di pagamento.

L'articolo 6, comma 8, lettera c) del citato decreto n. 193 del 2016, secondo cui *"il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione"*, non risulta applicabile al caso di specie.

Tale norma, infatti, fa espresso riferimento alla dilazione *"accordata dall'agente della riscossione"*, e non anche a quella dell'Ente creditore (Agenzia delle entrate) in sede di accertamento con adesione.

Ugualmente inconferente risulta essere l'indiretto riferimento all'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina la procedura di rateazione gestita dagli agenti della riscossione.

Nel caso di specie, avendo fruito della riammissione al pagamento dilazionato, in forza della disciplina derogatoria di cui dall'articolo 1, commi da 134 a 138, della legge n. 208 del 2015, nei confronti dell'istante è stata applicata dall'Agenzia delle entrate l'apposita previsione recata dal comma 137, secondo cui *“Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga”*.

Per completezza si aggiunge che, trattandosi di un carico affidato all'Agente della riscossione, eventuali richieste di beneficiare della nuova “rottamazione” di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, oppure della dilazione di pagamento ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 602 del 1973 vanno presentate allo stesso, che ne valuta l'ammissibilità e cura l'istruttoria.

[...]

**IL CAPO DIVISIONE AGGIUNTO**  
*(firmato digitalmente)*